

*Esclusione del socio lavoratore di società cooperativa ed effetti sul rapporto di lavoro*

Lodo Arbitrale 30 maggio 2015. Presidente Bergomi; Vaccari, Guidotti Arbitri.

**Arbitrato – Arbitrato rituale – Compromettibilità in arbitri – Assenza contestazione – Rilevabilità di ufficio**

*Anche in assenza di avvenuta contestazione, il difetto di compromettibilità in arbitrato di una controversia è sempre rilevabile di ufficio.*

**Società cooperativa – Socio lavoratore – Delibera di esclusione del socio – Effetti automatici sul rapporto di lavoro – Superfluità dell'atto di licenziamento del lavoratore**

*La delibera di esclusione del socio lavoratore di cooperativa è sufficiente a determinare l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, producendo la cessazione di entrambi i rapporti, sociale e lavorativo, senza la necessità di uno specifico atto di licenziamento.*

**Società cooperativa – Socio lavoratore – Rapporti tra il rapporto di socio e quello di lavoratore dipendente – Superfluità dell'atto di licenziamento del lavoratore**

*Allorché il rapporto di lavoro sia sussunto in quello sociale, la cessazione di quest'ultimo determina automaticamente la risoluzione del primo.*

**Società cooperativa – Esclusione del socio – Cause**

*L'accertamento della sussistenza di una causa di esclusione dal rapporto sociale va effettuato in relazione agli obblighi gravanti su ciascun socio in forza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.*

**Società cooperativa – Esclusione del socio – Giudizio di opposizione - Onere della prova (artt. 2533 c.c., 2697 c.c.)**

*Benché la società rivesta formalmente il ruolo di convenuta nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione dal rapporto sociale, ricade su di essa l'onere di allegare e provare i fatti sui quali essa fonda l'esclusione del socio.*

**Società cooperativa – Esclusione del socio – Cause – Frasi ingiuriose - Violazione dei doveri del socio – Insussistenza**

*La pronuncia di frasi ingiuriose da parte di un socio all'indirizzo degli amministratori della società non integra un comportamento di per sé idoneo a giustificare l'esclusione dalla società, in quanto non costituisce necessariamente inadempimento ai doveri di socio.*

**Società cooperativa – Esclusione del socio – Cause – Atti intimidatori, ostruzionistici e non collaborativi - Violazione dei doveri del socio – Insussistenza**

*Il compimento di atti intimidatori, ostruzionistici e non collaborativi non costituisce fatto idoneo a giustificare la delibera di esclusione di un socio in quanto non costituisce necessariamente violazione ai suoi doveri di socio.*

**Società cooperativa – Socio ed amministratore - Esclusione del socio – Inadempimento ai doveri di diligente amministrazione - Violazione dei doveri del socio – Insussistenza**

*Gli inadempimenti di un socio ed amministratore ai doveri dettati in tema di amministrazione della società non sono necessariamente idonei a giustificare l'esclusione dal rapporto sociale.*

**Società cooperativa – Esclusione del socio – Cause – Inadempimento ai doveri del socio – Non scarsa importanza**

*L'inadempimento agli obblighi che ricadono su un socio lavoratore, ove richiamati dallo statuto, è astrattamente idoneo a giustificare l'esclusione di un socio, ma deve rivestire il carattere di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.).*

**Società cooperativa – Esclusione del socio – Cause – Inadempimento ai doveri del socio – Non scarsa importanza – Accertamento – Oggetto sociale e contesto in cui si svolgeva la prestazione del socio lavoratore - Insussistenza dell'inadempimento di non scarsa importanza**

*Al fine di valutare la non scarsa importanza dell'inadempimento del socio, occorre tenere presente l'oggetto dell'attività sociale ed il contesto in cui essa viene svolta (nella specie, lo scopo sociale della*

*cooperativa era quello di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento di attività lavorative, cura del verde, manutenzione di edifici pubblici ed altro).*

*(Massime a cura di Rolandino Guidotti - Riproduzione riservata)*

#### IL COLLEGIO ARBITRALE

riunito in camera di consiglio presso la sede dell'arbitrato in Corso Canalchiaro 62 a Modena (studio Bergomi), nelle persone degli arbitri:

avv. Giulio Bergomi, arbitro (presidente)

avv. Luigi Vaccari, arbitro

prof. avv. Rolandino Guidotti, arbitro

ha pronunciato il seguente:

#### LODO ARBITRALE

Svolgimento del procedimento

A) Con domanda di arbitrato, notificata alla convenuta il 30 maggio 2013 e depositata presso la Camera Arbitrale di Modena il 13 giugno 2013, il signor C. V. promuoveva un procedimento arbitrale nei confronti della Cooperativa sociale "L.M." a r.l. Onlus per ottenere l'accertamento della nullità, dell'invalidità, dell'annullabilità, della contrarietà a norme imperative, dell'inammissibilità, dell'inefficacia e, in ogni caso, della totale ingiustizia e infondatezza della delibera assunta il 21 marzo 2013 dal Consiglio di amministrazione della predetta cooperativa sociale, con cui quest'ultimo aveva escluso il sig. V., socio – lavoratore della cooperativa medesima.

B) La convenuta "L.M. Cooperativa Sociale a r.l. – Onlus" si costituiva con comparsa di risposta datata 12 luglio 2013, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di arbitrato perché l'attrice sarebbe decaduta dal termine di sessanta giorni prescritto dall'art. 2533 c.c., nonché in ogni caso contestando il contenuto della domanda di arbitrato ed avanzando, in via subordinata, una domanda in ordine alla decadenza del V. dalla facoltà di proporre l'impugnazione del licenziamento, e di conseguente richiesta di dichiarare legittimo il licenziamento.

C) Lo statuto della cooperativa sociale "L.M." a r.l. – onlus contiene, agli artt. 41 e 42, una clausola compromissoria ed una sul procedimento arbitrale, che riproduciamo qui di seguito.

"Art. 41 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui ai successivi comma:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta

l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00;

b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.

La domanda di arbitrato dovrà essere comunicata alla Società, anche quando concerne i rapporti tra i soci. Quando la società è parte nell'arbitrato, la domanda dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo equità con lodo non impugnabile, salvo quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo diverso termine stabilito dalla Camera Arbitrale all'atto della designazione e salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nei casi di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura".

D) A seguito del deposito della domanda di arbitrato, nonché della relativa comparsa di risposta, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale di Modena, nella seduta del 24 settembre 2013, nominava il Collegio Arbitrale designando arbitri gli avvocati Giulio Bergomi, Rolandino Guidotti e Luigi Vaccari.

E) In relazione ad uno degli arbitri designati, la convenuta presentava istanza di ricusazione, sicché la prima riunione del Collegio poteva avere luogo solamente all'esito del relativo procedimento, conclusosi con provvedimento datato 11 dicembre 2013, con cui il Direttivo della Camera di Commercio di Modena rigettava l'istanza di ricusazione.

F) Gli arbitri designati, con lettera inviata a mezzo fax il 16 ottobre 2014, convocavano le parti presso lo studio Bergomi, in Corso Canalchiario 62 a Modena, unitamente ai loro difensori, all'udienza del 15 gennaio 2014 per la costituzione del Collegio Arbitrale, per l'accettazione dell'incarico ricevuto e per gli incumbenti successivi. Tale udienza veniva posticipata al 21 gennaio 2014.

G) In quella sede gli arbitri dichiaravano l'accettazione della nomina e costituivano il Collegio Arbitrale, nominando Presidente l'avv. Bergomi e fissando la sede dell'arbitrato presso lo studio di quest'ultimo a Modena, in Corso Canalchiario, n. 62. Essi venivano, altresì, autorizzati delle parti, anche in deroga alla clausola compromissoria, alle disposizioni del codice di procedura civile e al regolamento della Camera Arbitrale, a pronunciare il lodo arbitrale entro 60 giorni dalla discussione finale

ovvero dalla scadenza del termine loro accordato per il deposito dell'ultima difesa scritta.

H) Preso atto dell'esistenza di trattative tra le parti per il componimento della lite, il Collegio rinviava l'udienza al 4 marzo 2014 per la prosecuzione del procedimento.

I) A tale udienza, rilevato l'insuccesso delle trattative per la soluzione bonaria della controversia, il Collegio concedeva alle parti un termine per il deposito di memorie difensive ed un successivo termine per il deposito di memorie di replica, riservandosi di provvedere sull'ammissione dei mezzi istruttori all'esito di tali depositi.

J) A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 marzo 2014, con ordinanza datata 8 luglio 2014, il Collegio ammetteva l'interrogatorio formale del sig. V. richiesto dalla convenuta nonché alcuni capitoli di prova per testi domandati dalle parti.

K) All'udienza del 24 luglio 2014 il Collegio dava ingresso all'interrogatorio formale del sig. V. e si riservava di riesaminare, alla luce delle risposte fornite in sede di interrogatorio, i capitoli di prova già ammessi.

L) A scioglimento di tale riserva, il 31 luglio 2014 il Collegio modificava l'ordinanza del 4 luglio 2014, ammissiva, in parte qua, delle prove orali dedotte dalla convenuta - opposta, escludendo ulteriori capitoli di prova precedentemente ammessi, limitando l'escussione dei testi al numero di due per ciascun capitolo di prova ammesso, ed invitando le parti a precisare, con foglio da depositarsi separatamente, i capitoli richiesti a prova diretta e contraria.

M) Seguivano tre udienze in cui venivano escussi i testi indicati dalle parti, ad eccezione del sig. A. E., detto "M.", regolarmente citato e mai comparso, in ordine al quale parte attrice dichiarava di rinunciare all'audizione e parte convenuta dichiarava di accettare tale rinuncia.

N) Esaurita l'istruttoria, gli arbitri rinviavano il procedimento all'udienza del 13 gennaio 2015, alla quale le parti precisavano seguenti conclusioni.

- Parte attrice precisava le domande come segue, come da foglio di deduzioni allegato al verbale di udienza: "a) in via preliminare, rigettare, per tutto quanto esposto nei precedenti scritti difensivi ed in particolare nella memoria difensiva autorizzata del 14.04.2014 da intendersi qui integralmente richiamato, l'eccezione ex adverso formulata di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda arbitrale per asserita decadenza dal termine di sessanta giorni di cui all'art. 2533 c.c.; // b) sempre in via preliminare, rigettare per tutto quanto esposto nei precedenti scritti difensivi ed in particolare nella memoria difensiva autorizzata del 14.04.2014 da intendersi qui integralmente richiamato, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di inammissibilità del foglio di deduzioni a costituire parte integrante del verbale d'udienza del 4 marzo 2014, l'eccezione avversaria di decadenza dell'attore dalla produzione di nuovi documenti e/o dal deposito delle memorie istruttorie, per non avere formulato richieste istruttorie e/o prodotto documenti con la domanda di arbitrato, data la sua pretestuosità ed infondatezza in diritto; // c) nel merito in via preliminare, rigettare e/o nel miglior modo disattendere, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui integralmente richiamati, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di inammissibilità del foglio di deduzioni a costituire parte integrante del verbale d'udienza del

4 marzo 2014, l'eccezione avversaria di decadenza dall'impugnazione del licenziamento ed inammissibilità della ricostruzione del rapporto lavorativo e/o della riammissione nel posto di lavoro, in quanto infondata in fatto ed in diritto; // d) nel merito, richiamando integralmente quanto dedotto, argomentato ed eccepito nei precedenti scritti difensivi, accertare e per l'effetto dichiarare la nullità e/o invalidità e/o annullabilità e/o contrarietà a norme imperative, e/o inammissibilità e/o inefficacia e comunque la totale ingiustizia e infondatezza della delibera con la quale, in data 21 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa "L.M." a.r.l. Onlus con sede in C. (MO) alla via \* aveva assunto la decisione di escludere il sig. V., quale socio-lavoratore, dalla cooperativa medesima, conseguentemente condannare la cooperativa "L.M." a.r.l. Onlus al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti e patendi dallo stesso per effetto dell'illegittimità della suddetta delibera consigliare, da liquidarsi in via equitativa, nonché accertare e dichiarare la ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro. // Con vittoria di spese del presente procedimento, comprese quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale".

- La convenuta – opposta precisava le conclusioni come in risposta alla domanda di arbitrato, ossia chiedeva: "IN VIA PRELIMINARE // Dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda arbitrale per essere parte istante decaduta dal termine di sessanta giorni di cui all'art. 2533 cod. civ.. // NEL MERITO // Rigettare le domande proposte da parte istante in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella presente risposta di arbitrato. // IN SUBORDINE // Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'istante, dichiarare il sig. V. decaduto dall'impugnazione del licenziamento ex art. 6 legge n. 604/66 e, per l'effetto, dichiarare l'impossibilità e/o inammissibilità e/o preclusione della ricostituzione del rapporto di lavoro tra il sig. V. e L.M. coop. soc. a r.l. Onlus e/o inammissibilità e/o preclusione della ricostituzione del rapporto di lavoro tra il Sig. V. e L.M. coop. soc. a r.l. Onlus e/o della riammissione del sig. V. nel posto di lavoro e pertanto dichiarare tale licenziamento legittimo, valido e definitivo. // IN OGNI CASO // Condannare l'istante all'integrale refusione delle spese tutte di procedura."

O) Successivamente le parti depositavano ritualmente comparse conclusionali e memorie di replica.

P) Cronologicamente, l'ultimo deposito è stato effettuato da parte attrice in data 2 aprile 2014 alle ore 16.30.

Q) La controversia passa in decisione.

\* \* \*

1.- La circostanza che le conclusioni avanzate dalle parti facciano riferimento anche al rapporto di lavoro subordinato del sig. C. V. impone al Collegio, alla luce della particolare disciplina dell'arbitrato in materia di lavoro, di interrogarsi sulla fondatezza dei suoi poteri decisorii.

---

<sup>1</sup> È infatti noto che l'art. 806, secondo comma, cpc, afferma che «*le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro*».

Nel presente caso non ricorre alcuna delle eccezioni previste dalla suddetta disposizione, che consentono la devoluzione ad arbitri delle controversie riconducibili all'art. 409 cpc.

Segnatamente, non si versa nelle ipotesi previste:

- né dall'art. 412 cpc, perché le parti non hanno coinvolto la commissione di conciliazione;

Per fare ciò, il Collegio non può che muovere dalle domande che gli sono state proposte.

L'opponente C. V., nel merito, chiede di accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assembleare 21 marzo 2013 della Cooperativa, recante l'esclusione del socio sig. V., con conseguente dichiarazione della ricostituzione del rapporto associativo e del rapporto di lavoro con il sig. V..

Al contrario, la Cooperativa chiede al Collegio in via principale di respingere tutte le domande attoree, nonché - in subordine all'accoglimento delle domande dell'istante - di dichiarare il sig. V. decaduto dall'impugnazione del licenziamento e per l'effetto di dichiarare «l'impossibilità e/o inammissibilità e/o preclusione della ricostituzione del rapporto di lavoro tra il sig. V. e L.M. coop. soc. a r.l. Onlus» nonché «la legittimità del licenziamento del sig. V.».

In definitiva, l'attore fa menzione del rapporto di lavoro per domandarne la ricostituzione come riflesso dell'accoglimento della sua opposizione.

La convenuta, viceversa, stando alle sue conclusioni, parrebbe chiedere anche, in via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea di dichiarazione di invalidità della delibera assembleare di esclusione, di accertare e dichiarare che il sig. V. è decaduto dal proporre la domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro e che il licenziamento del sig. V. è stato legittimo.

2.- È bene esaminare separatamente le domande, nella parte in cui esse fanno riferimento al rapporto di lavoro, per verificare se esso sia ricompreso nei poteri decisorii del Collegio, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello statuto della Cooperativa convenuta. E ciò perché la non compromettibilità di una controversia in arbitrato è sempre rilevabile di ufficio<sup>2</sup>.

2.1.- L'art. 14 dello statuto della Cooperativa, al secondo comma, prevede che «per il socio lavoratore lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro».

Ne consegue che la domanda degli attori di ricostituzione del rapporto di lavoro è una conseguenza immediata e diretta dell'(annullamento della delibera di) esclusione dalla società cooperativa.

Al presente caso si adatta molto bene il più recente arresto della Suprema Corte in argomento, secondo cui «La delibera di esclusione del socio lavoratore di cooperativa è sufficiente a determinare l'automatica estinzione del rapporto di lavoro producendo la cessazione di entrambi i rapporti, sociale e lavorativo, senza la necessità di irrogazione di uno

---

- né dall'art. 412 *ter* cpc, perché la presente procedura arbitrale non fa riferimento ad alcun contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- né dall'art. 412 *quater* cpc, perché non è stata rispettata la procedura in esso prevista.

<sup>2</sup> E ciò anche qualora, come nel presente caso, il potere degli arbitri di conoscere di tutte le domande a loro avanzate non sia stato contestato dalle parti. La circostanza della mancata contestazione potrebbe far pensare ad un consolidamento della competenza degli arbitri, alla luce del disposto dell'art. 817, primo comma, cpc, che subordina ad una contestazione sollevata dalle parti il loro potere di decidere sulla loro competenza. Sennonché, il difetto di contestazione non esonera gli arbitri dal potere di accertare se la controversia non sia arbitrabile, come si evince dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 817 c.c.. In altre parole, la mancata contestazione potrebbe sanare ogni questione attinente la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione di arbitrato, ma non potrebbe precludere l'esame della compromettibilità in arbitrato.

specifico atto di licenziamento» (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2802, sottolineatura nostra). Ciò significa che, allorché – come nel presente caso – il rapporto di lavoro sia sussunto in quello sociale, la cessazione di quest'ultimo determina automaticamente la risoluzione del primo, senza che vi sia bisogno di ricorrere alla tutela "lavoristica", e quindi all'intimazione del licenziamento, in quanto i diritti del lavoratore sono sufficientemente tutelati dalla possibilità per lui di «avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 2533 comma 3 c.c., di proporre opposizione al tribunale avverso la delibera degli amministratori o, se previsto dall'atto costitutivo, dell'assemblea dei soci»<sup>3</sup>.

Con un importante corollario, ossia che la pronuncia in ordine all'eventuale ricostituzione del rapporto sociale, in quanto inscindibilmente connessa all'accertamento relativo all'esclusione del socio il quale, essendo basata sulle asserite medesime violazioni, è domanda accessoria che come tale deve intendersi ricompresa nei poteri assegnati agli arbitri dalla clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello statuto. Nell'interpretare la clausola compromissoria non si può infatti prescindere dal considerare che la giurisprudenza è sempre stata incline ad un'interpretazione estensiva delle clausole compromissorie, includendovi tutte le questioni derivanti, in modo diretto od indiretto, dal contratto: cfr. Cass. 10 settembre 2012, n. 15068; Cass. 27 febbraio 2004, n. 3975; Cass. 18 settembre 1992, n. 10707.

2.2.- Apparentemente più complessa è la questione relativa alla domanda subordinata della convenuta.

Si tratta non di una mera eccezione ma di una vera e propria domanda riconvenzionale, sebbene non sia definita come tale, perché non mira al semplice rigetto della domanda avversaria, ma è volta ad ottenere una separata pronuncia del Collegio, che sia in grado di fare stato tra le parti, in ordine alla decadenza del sig. V. dal proporre la domanda di impugnazione al licenziamento che gli venisse intimato e la conseguente legittimità del licenziamento.

2.2.1.- Se si prende in considerazione questa domanda, così come riportata nelle conclusioni della convenuta, potrebbe sembrare che essa esuli dalla clausola di cui all'art. 41 dello statuto della Cooperativa, in quanto essa postulerebbe una cognizione del Collegio sul licenziamento e sulla sua tempestività estranea alla materia devoluta agli arbitri, perché attinente al rapporto di lavoro in quanto tale, che non è compromettibile in questo arbitrato (cfr. nota 1).

2.2.2.- In realtà, le domande giudiziali vanno interpretate alla luce della loro causa petendi e dei fatti in forza dei quali esse sono state proposte.

Se si tiene presente questo punto di partenza, balza all'occhio che

---

<sup>3</sup> Il Collegio, pur essendo a conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale recentemente riaffermato da Cassazione Civile 21 novembre 2011, n. 24917, il quale ha ritenuto che la domanda relativa all'accertamento dell'esclusione del socio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro siano tra loro connesse e la competenza a conoscerne, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, cpc, debba spettare al Giudice del Lavoro, non ritiene di dovere applicare detto principio in quanto in tale fattispecie due socie-lavoratrici erano state escluse dalla società per violazione degli obblighi statutari e licenziate per giustificato motivo oggettivo, con due provvedimenti separati, che erano stati assunti per differenti ed autonomi motivi, tant'è che avverso di essi erano state presentate due diverse domande giudiziali, mentre nel caso che qui si decide il provvedimento impugnato è unico come unica è la domanda processuale.



le domande della convenuta muovono dal presupposto – esplicitato fin dalla risposta alla domanda di arbitrato, pag. 29 – che, ai fini della risoluzione del rapporto lavorativo, sia necessario un atto di licenziamento in aggiunta alla delibera di esclusione. Stando così le cose, la domanda subordinata della convenuta verte anch'essa, come la domanda dell'attore, sul rapporto di consequenzialità automatica (o meno) tra i motivi di esclusione come socio ed i motivi di cessazione del rapporto lavorativo. Domanda circa la quale il Collegio, al paragrafo precedente (2.1.) si è dichiarato competente. Non vi è quindi motivo per adottare, in relazione alla domanda della convenuta, una conclusione differente, che apparirebbe pertanto contraddittoria.

3.- Prima di entrare nel merito della questione sottoposta al giudizio arbitrale, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla Cooperativa convenuta.

Al riguardo, la Cooperativa ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda arbitrale, perché il sig. V. sarebbe decaduto dal termine di sessanta giorni di cui all'art. 2533 c.c.. Segnatamente, la Cooperativa eccepisce che il sig. V. avrebbe ricevuto il 2 aprile 2013 la raccomandata con la comunicazione dell'esclusione dalla Cooperativa e che, entro i successivi sessanta giorni, avrebbe provveduto unicamente alla notifica della domanda di arbitrato, ma non anche al deposito in Camera di Commercio dell'originale notificato e del proprio fascicolo.

Il Collegio arbitrale ritiene che l'impugnazione del provvedimento di esclusione sia stata tempestiva, in quanto l'impugnazione è avvenuta con la notifica della domanda di arbitrato, che è stata effettuata nei termini previsti dalla legge e dallo statuto (art. 15, secondo comma). Al contrario, il deposito presso la Camera di Commercio è un adempimento successivo per il quale il regolamento della Camera arbitrale di Modena non prescrive termini di decadenza.

Né argomento in contrario può ricavarsi dal tenore dell'art. 8 del regolamento della Camera Arbitrale. Invero, la costituzione del resistente avviene ai sensi della disposizione ivi prevista unicamente mediante deposito presso la Camera Arbitrale. Dunque, mentre per l'instaurazione dell'arbitrato si prevede la notificazione della domanda di arbitrato, dalla notifica si prescinde per la costituzione della parte resistente. Con la conseguenza che anche il termine entro il quale deve avvenire il deposito presso la Camera Arbitrale assume un diverso peso: meramente esecutivo nel primo caso, costitutivo nel secondo.

4.- Venendo al merito dell'opposizione all'esclusione del sig. C. V. da socio della Cooperativa L.M., occorre effettuare due precisazioni preliminari.

4.1.- La prima, ovvia ma non inutile, è che compito del Collegio è quello di valutare i comportamenti del sig. V. in relazione ai suoi obblighi di socio, per accertarne l'eventuale violazione e, dunque, la fondatezza dell'esclusione dalla società.

A questo riguardo, le cause di esclusione vanno valutate alla luce dell'art. 14 dello statuto, ad avviso del quale l'esclusione può essere deliberata:

- in generale, nei confronti del socio che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto,

dai regolamenti nonché dalle deliberazioni degli organi sociali<sup>4</sup>;

- in particolare, nei confronti del socio lavoratore, che:
  - o non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza
  - o e, comunque, che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o nel contratto CCNL di riferimento<sup>5</sup>.

4.2.- Inoltre, è opportuno precisare che la Cooperativa, nonostante la sua formale posizione di convenuta, è sostanzialmente attrice, avendo essa deliberato l'esclusione del socio: cfr. in argomento Cass. 26 settembre 2013, n. 22097 e Cass. 20 luglio 1993, n. 8096, che pongono a carico della società che ha deliberato l'esclusione l'onere di allegare e provare i fatti sui quali fonda l'esclusione del socio.

5.- I fatti nei quali la Cooperativa ravvisa le cause dell'esclusione dal rapporto sociale del sig. V. sono sostanzialmente quelli indicati nella delibera di esclusione del 21.3.2013; tuttavia, per comodità, li riassumiamo seguendo l'ordine espositivo utilizzato dalla comparsa conclusionale della Cooperativa L.M..

1) In primo luogo la Cooperativa addebita al sig. V. di essersi reso responsabile di minacce, ingiurie e diffamazioni che egli avrebbe rivolto al Presidente della Cooperativa (signora \*.), ad alcuni suoi consiglieri di amministrazione (\*\*\*) e ad un consulente della Cooperativa.

La pronuncia di frasi commendevoli da parte del sig. V. all'indirizzo dei predetti soggetti ha trovato conferma nelle deposizioni testimoniali, rese nel corso dell'udienza arbitrale del 30 settembre 2014, da parte dei testi sigg. C., B. e P.. Inoltre, frasi analoghe sono contenute nel dossier, prodotto dalla Cooperativa come doc. 17, dal titolo "Una cooperativa senza mutualità", curato e redatto dal sig. V. e dalla sig.ra A. G..

Senonché, il Collegio ritiene che quei comportamenti, anche ove avessero una rilevanza con riguardo a profili penalistici che qui non interessano, non costituiscano di per sé una violazione idonea a giustificare l'esclusione di un socio, perché non costituiscono un inadempimento ai doveri del socio.

2) La Cooperativa addebita altresì al sig. V. il compimento di atti intimidatori, ostruzionistici e non collaborativi. Segnatamente, l'istruttoria che ha avuto luogo ha consentito di evidenziare i seguenti episodi.

a) Il 23 maggio 2012, nel corso di una riunione presso la sede di Confcooperativa di Modena, come hanno riferito i testi signor M. R. e signora Laura B.6, il signor V. definì con espressioni colorite l'assemblea del 9 maggio 2012.

b) Il signor V., nella missiva del 5 agosto 2012 (cfr. doc. 8 prodotto dalla

---

<sup>4</sup> Lo statuto prevede anche altre cause specifiche di esclusione per il socio in generale, che qui non rilevano.

<sup>5</sup> Lo statuto sociale, all'art. 14 secondo comma, lett. g), prevede altresì che il socio lavoratore possa essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. Si tratta di un'ipotesi inversa a quella oggetto del presente arbitrato, nel quale al contrario è la cessazione del rapporto sociale che ha determinato il venire meno del rapporto di lavoro, ai sensi e per l'effetto dell'art. 14, terzo comma, dello statuto, ad avviso del quale in ogni caso, per il socio lavoratore, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

<sup>6</sup> Escussi all'udienza del 30 settembre 2014, in ordine al capitolo di prova testimoniale n. 2), dedotto dalla convenuta nella risposta di arbitrato.

Cooperativa), ha affermato che «la maggioranza non è assolutamente sinonimo di per sé di democrazia», definendo nuovamente «colpo di stato, golpe, pugnalata alle spalle, complotto» l'assemblea del 9 maggio 2012.

c) Nel mese di agosto 2013, come hanno riferito i testi signori M. R. e V. C.7, il signor V. si era recato presso vari cantieri, chiedendo ai soci signori V. C., S. C. e M. R. di sottoscrivere un documento, con cui si sollecitava il cda all'erogazione del ristorno del bilancio 2011, specificando ai soci e ai dipendenti dei cantieri che, se l'erogazione non fosse avvenuta, avrebbe organizzato uno sciopero il 6 agosto 2012.

d) Infine, durante una riunione operativa, come affermato dal teste signor M. R., il signor V., anche questa volta con espressione colorita, aveva minacciato di prendersela con i partecipanti a tale riunione ove non gli fosse stata riconosciuta la qualifica di decimo livello<sup>8</sup>.

Anche con riferimento agli episodi testé ricordati, il Collegio è dell'idea che pure essi non integrino alcuna violazione di obblighi del socio. Dunque, anche quei fatti sono di per sé inidonei a giustificare l'esclusione.

3) È provato documentalmente (cfr. docc. 43 e 44 prodotti dalla Cooperativa) che nel periodo in cui il signor V. rivestì la carica di Presidente del cda della Cooperativa, avendo in uso esclusivo l'autovettura di proprietà della società targata \*\*, abbia subito contravvenzioni per violazione al codice della strada pagate con la cassa della Cooperativa.

Pure questo fatto si ritiene che costituisca un inadempimento, ma probabilmente da ricondurre principalmente alla funzione gestoria.

4) Il punto fondamentale in ordine al quale, ad avviso del Collegio, ruota la decisione circa la legittimità della delibera di esclusione, è quello dell'adempimento del V. agli obblighi che ricadevano su di lui in quanto lavoratore.

Al proposito vengono in considerazione le contestazioni disciplinari irrogate nei confronti del V., in data 1/9/2012, 19/9/2012 e 7/12/2012.

Esse sono divenute definitive, in quanto non sono mai state impugnate dal signor V. nelle sedi competenti.

Si tratta quindi di accertare se la mancata proposizione di impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari comporti una qualche preclusione a contestare i fatti che ne sono alla base.

La risposta è negativa, oltre che per il fatto che il termine prescrizione per l'impugnazione di quelle sanzioni non è ancora decorso, anche perché la Suprema Corte ha statuito che «l'aver sofferto le sanzioni [...] senza immediatamente impugnarle non sia comportamento dimostrante acquiescenza, mentre un interesse ad impugnare può sorgere quando alle stesse sanzioni viene collegato anche un più importante provvedimento quale il licenziamento» (Cass. 30 marzo 2006, n. 7546).

Posto dunque che il Collegio, in questa sede, non può considerare accertati quei fatti per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione avverso le sanzioni disciplinari, è opportuno prendere

<sup>7</sup> Anch'essi escussi nel corso dell'udienza del 30 settembre 2014, rispondendo al cap. 7 della risposta di arbitrato presentata dalla convenuta.

<sup>8</sup> Il teste lo ha detto rispondendo, all'udienza 30 settembre 2014, al capitolo 12 dedotto dalla convenuta nella risposta di arbitrato.

in considerazione gli episodi che costituiscono il fondamento di quelle sanzioni. Gli episodi che hanno causato l'irrogazione delle sanzioni in questione sono i seguenti.

- La mancata comunicazione della scadenza del 30 luglio 2012 della polizza assicurativa del veicolo Piaggio Porter di proprietà della società: tale circostanza è stata confermata dal teste signor M. R., seppure egli ne abbia avuta conoscenza solamente de relato.

- La mancata organizzazione del piano ferie – sia alla data dell'11 agosto 2012 che alla data del 27 agosto 2012 – riguardante i dipendenti della Cooperativa che lavoravano presso il Centro raccolta differenziata di S. Questo episodio, che aveva comportato disagi ai lavoratori (in particolare, la lavoratrice signora H. H. aveva dovuto lavorare in un giorno in cui aveva programmato e comunicato le proprie ferie), è stata confermata dalle deposizioni testimoniali rese dai sigg. R. e Fo. (udienza 30 settembre 2014, capitolo 14 dedotto nella risposta di arbitrato). Tuttavia, in relazione a tale episodio, è stato sollevato il dubbio che il V. fosse impossibilitato a redigere il piano ferie, perché gli era stato precluso l'accesso ai dati informatici contenuti nel computer su cui erano conservati i dati aziendali.

- La mancata organizzazione del lavoro dei dipendenti, consistente nel non aver pianificato adeguatamente le presenze sul Centro Raccolta Differenziata di M.: anche in questo caso la circostanza è stata confermata dalla deposizione del teste signor R., il quale ha affermato di averne preso conoscenza dal Presidente del consiglio di amministrazione signora A. (udienza del 30 settembre 2014, capitolo 17 della risposta di arbitrato).

- La presentazione in fattura di dati mendaci al Consorzio di solidarietà sociale, nonché la richiesta al sig. Fo. di compiere atti falsi e illegittimi. Ciò è stato confermato dal medesimo sig. Fo., sentito come teste, il quale ha dichiarato che il sig. V. gli chiese di occuparsi di mansioni estranee al suo ruolo e di timbrare il cartellino per la signora H.9. Tali circostanze hanno inoltre trovato conferma anche documentale: cfr. docc. 30 bis e 30 ter da cui risulta l'assenza per infortunio della signora H. nel periodo in cui venne timbrato il suo cartellino e, quindi, la fatturazione delle prestazioni rese a suo nome al Consorzio di solidarietà sociale.

Tali episodi – a parte quello relativo alla preparazione del piano ferie – sono da considerarsi provati.

Essi, per effetto della previsione statutaria sopra ricordata, secondo cui il socio può essere escluso dalla società allorquando non adempia con diligenza la propria prestazione mutualistica, che nel caso del socio lavoratore coincide con la prestazione lavorativa, sono anche potenzialmente idonei a giustificare l'esclusione.

Al fine di verificare la loro concreta idoneità a giustificare l'esclusione resta da verificare un ultimo dato, ossia quello dell'asserita gravità dell'inadempimento.

Invero, l'esclusione societaria è rimedio che corrisponde alla risoluzione del contratto per inadempimento. Dunque, anche per essa vale il principio secondo cui l'inadempimento deve essere di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.). Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto recentemente modo di affermare che tale principio generale si applica

---

<sup>9</sup> Udienza del 30 settembre 2014, capp. 19 e 20 della risposta di arbitrato.

alle società cooperative: cfr. Cass. 12 dicembre 2014, n. 262210.

Addirittura, lo statuto, con riferimento ad ogni socio e quindi anche con riguardo ai soci lavoratori, prevede che egli possa essere escluso solamente quando egli risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni su di lui gravanti.

Orbene, alla luce di questo principio il Collegio ritiene che gli inadempimenti posti in essere dal V. non siano, né se considerati singolarmente né se considerati nel loro complesso, idonei ad escludere legittimamente un socio.

Per compiere tale valutazione occorre tenere conto dello scopo sociale della cooperativa, che è quello di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività di pulizie, cura del verde, manutenzione di edifici pubblici e altro. In tale contesto sociale i fatti acclarati paiono tutto sommato di importanza modesta. In altre parole, il predetto scopo sociale ed il contesto in cui l'attività sociale viene svolta inducono il collegio a ritenere che l'importanza dei predetti episodi vada ridimensionata. E ciò nell'ambito del potere discrezionale che è riservato ad ogni giudice nel valutare le cause di esclusione. A fortiori nell'ambito di un giudizio, come il presente, in cui gli arbitri sono chiamati a pronunciarsi secondo equità (art. 42, quarto comma, statuto).

6.- Il Collegio ritiene tuttavia di non potere accogliere la domanda risarcitoria dell'opponente sig. C. V., in quanto non provata.

7.- Quanto alle spese di difesa, attesa la complessità e difficoltà delle questioni oggetto dell'arbitrato, il Collegio reputa equo compensarle.

8.- Quanto invece alle spese di arbitrato, il collegio ritiene equo liquidarle in complessivi € 9.000,00 (novemila//00), oltre accessori (rimborso spese generali, CPA, IVA), di cui il 40% per il Presidente e il restante 60%, suddiviso in parti uguali, per gli altri componenti il Collegio.

Detti compensi, detratti gli acconti versati dalle parti, vengono posti, a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale come sopra composto, ritenuta la sua corretta e legittima costituzione, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) annulla la delibera consiliare de L.M. Cooperativa sociale a r.l. onlus assunta il 21.3.2013 e comunicata con lettera datata 23.3.2013;
- 2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
- 3) liquida in complessivi € 9.000,00 (novemila//00), oltre accessori (rimborso spese generali, CPA, IVA), il compenso spettante al Collegio Arbitrale, assegnandolo secondo le seguenti quote: nella misura del 40% al Presidente del Collegio e nella misura del 30% a ciascuno degli altri membri del collegio arbitrale, detratti gli acconti ricevuti, ponendolo a carico di entrambe le parti solidalmente;
- 4) respinge ogni altra domanda.

Così deciso all'unanimità degli arbitri presso la sede dell'arbitrato, a Modena in Corso Canalchiaro 62, il giorno 30 maggio 2015

Avv. Giulio Bergomi, 30 maggio 2015

Avv. prof. Rolandino Guidotti, 30 maggio 2015

Avv. Luigi Vaccari, 30 maggio 2015

---

<sup>10</sup> Quella sentenza specifica che per le società cooperative, a differenza che per altri tipi sociali, rivivono tutti i principi generali espressi in tema di inadempimento contrattuale.